

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI DRIZZONA

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Trasmessa / Ritrasmissa al CO.RE.CO.
il Nr. Prot.
il Nr. Prot.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

NR. Progr. 8
Data 31/03/2007
NR. Protoc.
Seduta NR. 1

Cod. Ente : 17045

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/03/2007 alle ore 10:00.

SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 31/03/2007 alle ore 10:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Per l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
CAZZINI IVANA	S	GABOARDI ROBERTO	N	PERTEGHELLA ANGELA	S
DELOTTO ALBERTO	S	BUSSETI SIMONA	S	BARACCA CIRILLO	N
FRIGNANI CLAUDIO	S	DENTI VITTORIO	S	SCARSATO MATTIA	S
FRIGNANI NICOLETTA	S	GRIFFINI CLAUDIO	S		
FRIGNANI MANUEL SERGIO	S	BASSI STEFANO	N		
TOTALE Presenti 10		TOTALE Assenti 3			

Assenti Giustificati i signori :

GABOARDI ROBERTO, BASSI STEFANO, BARACCA CIRILLO

Assenti Non Giustificati i signori :

nessun Consigliere risulta assente ingiustificato.

Partecipa il SEGRETARIO del Comune, Sig. CAPPILLI STEFANO .

In qualità di SINDACO, il Sig. CAVAZZINI IVANA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre Consiglieri, sigg. :

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta in trattazione dell' oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative ai documenti necessari.

OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 52 del 23/12/1994 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità;

Rilevata l'opportunità di adeguare il regolamento in oggetto alle normative dettate dalla Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) nella parte in cui dispone che il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro ed impone agli Enti l'obbligo di determinare l'importo minimo al di sotto del quale non è dovuto il pagamento o il rimborso del tributo.

Viene inoltre aggiornato in euro l'importo oltre il quale si può pagare l'imposta temporanea per la pubblicità in rate trimestrali anticipate (euro 1.549,37 somma sotto la quale è necessario pagare in un'unica soluzione).

Infine, viene effettuato un rinvio alla determinazione dell'imposta stabilita dal D.Lgs. 507/93 semplicemente per evitare future modifiche al regolamento in dipendenza degli aggiornamenti effettuati dallo stato con apposito D.P.C.M.;

Vista la proposta di adeguamento del regolamento formulata dal Servizio Finanziario e Tributi;

Sentiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità evidenziate nel testo che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel testo aggiornato, composto da n. 47 articoli e da allegato "A", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

LEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 8 DEL 31/03/2007

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 14 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

*(Art. 8.1.2.3)

I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi. 1.2 e 3, del D.L.vo 507/1993 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

*(Art. 9)

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento. All'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore ad € 5,00.

Eliminato: alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Eliminato: lire tre milioni

Art. 16 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI *(Art. 9.7)

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 17- RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

*(Art. 10.1.2.3)

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 18 - PROCEDURA COATTIVA

*(Art. 9.5)

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni, il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 19 - RIMBORSI

*(Art. 9.6)

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 20 - CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. L.vo 546. (6)

Art. 21 - PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFE

*(Art. 12.1.2.3.4)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella stabilita dall'art. 12 del D.Lgs. 507/93 per la classe del Comune di appartenenza.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 22 - PUBBLICITA' CON VEICOLI - TARIFFE

*(Art. 13.1.5)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei

Eliminato: di L. 1600

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei
(6) - vedere norme transitorie art. 47.4
mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 21, comma 1 per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 21, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€ 89,24
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€ 59,50
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	€ 29,75

Eliminato: L. 144.000

Eliminato: L. 96.000

Eliminato: L. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

(6) - vedere norme transitorie art. 47.4

mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 21, comma 1 per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 21, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. € 89,24
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. € 59,50
- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie € 29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 23 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE * (Art. 14.1.2.3.4.5)

1. Per le pubblicità effettuate per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa stabilita dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 507/93.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa stabilita dall'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 507/93.

5. qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista

Eliminato: è di L. 64.000

Eliminato: è di L. 4.000

Art. 24 - PUBBLICITA' VARIA - TARIFFE * (Art. 15.1.2.3.4.5)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è quella prevista dall'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 507/93.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la

Eliminato: pari a L. 16.000

pubblicità stessa viene eseguita nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 507/93.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito in base alla tariffa stabilita dall'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 507/93.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 42, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è stabilita dall'art. 15, comma 5 del D.Lgs. 507/93.

Eliminato: di L.96.000

Eliminato: L.4.000

Eliminato: ammonta a L.12.000

Art. 25 - RIDUZIONI D'IMPOSTA

*(Art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali,
- c - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 26 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

*(Art. 17)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 22;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

l) la pubblicità effettuata da ONLUS ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 04/12/1997 n. 460.

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 27 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*(Art. 18. 1)

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (7) e all'elenco allegato al presente Regolamento, per costituirne parte integrante sotto la lettera A).

(7) - Vedere Titolo V del presente Regolamento

Art. 28 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE *(Art. 19.1.2.3.4.5.6.7)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 è quella indicata dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 507/93,

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.

Art. 29 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

*(Art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 30;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 30 - ESENZIONI DEL DIRITTO

*(Art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

Eliminato: e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

¶
¶
per i primi 10 giorni . . . L. 2000
per ogni periodo successivo di 5 giorni o fraz . . . L. 600

COMUNE DI DRIZZONA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 8

Del 31/03/2007

OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 31/03/2007

Il Responsabile
CAPPELLI STEFANO

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Visto di REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data

Il Responsabile

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di euro _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Competenza _____ | <input type="checkbox"/> Impegno _____ |
| <input type="checkbox"/> Residui _____ | <input type="checkbox"/> Liquidazione _____ |
| <input type="checkbox"/> Registrato _____ | <input type="checkbox"/> Cap./Art. _____ |
| <input type="checkbox"/> Prenot.: PREN/ _____ | <input type="checkbox"/> Storno/Variaz. _____ |

Data, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PROPOSTA N.

SEDUTA DEL 31/03/2007

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CAVAZZINI IVANA



IL SEGRETARIO
CAPPILLI STEFANO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 3/04/2007 al 17/04/2007 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

DRIZZONA 03.04.2007



IL SEGRETARIO
CAPPILLI STEFANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A


che la presente deliberazione :

- ✓ Non soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai Capigruppo è divenuta esecutiva il 13/04/2007 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. 267/2000.

Addi, 13.04.2007



IL SEGRETARIO



62